

**Regolamento Generale per la Certificazione volontaria delle
competenze degli Ingegneri “*Cert-Ing*”**

Premessa

Nel processo di armonizzazione dell'Ingegneria Europea, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, tramite il progetto ***Cert-Ing - La Certificazione volontaria delle Competenze*** - nel seguito semplicemente denominato "**Cert-Ing**" -, si propone di valorizzare l'esperienza dei propri iscritti, convalidando la competenza da loro acquisita in specifici settori attraverso l'attività professionale esercitata in forma societaria, autonoma o subordinata e la formazione successiva all'iscrizione all'Albo, anche in conformità all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale.

In virtù di questo indirizzo strategico, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si pone l'obiettivo di diventare un costante e qualificato punto d'incontro fra la domanda e l'offerta di prestazioni specialistiche nell'ambito del lavoro intellettuale.

A questo scopo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri offre agli Ordini gli strumenti per consentire agli iscritti di accedere al progetto Cert-Ing, valido e riconosciuto in tutto il territorio nazionale. La domanda di partecipazione al progetto è volontaria e aperta a tutti gli iscritti.

Per la promozione del progetto Cert-Ing ed il suo coordinamento a livello nazionale, è istituita l'Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri (d'ora innanzi denominata "Agenzia Cert-Ing" o semplicemente "Agenzia"), cui spetta, tra l'altro, il compito di definire le modalità dell'attività degli Ordini territoriali e di vigilare sulla correttezza delle procedure di certificazione e gestione poste in atto dagli stessi.

Il presente Regolamento è redatto, aggiornato e approvato dall'Agenzia, secondo quanto previsto da suo Statuto.

1. Scopo e campo di applicazione

Cert-Ing è il progetto ideato e appositamente sviluppato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri per la verifica delle competenze degli iscritti che hanno richiesto la certificazione volontaria.

Il presente Regolamento Generale ha lo scopo di regolare i rapporti tra il Consiglio Nazionale, l'Agenzia, gli Ordini territoriali e gli iscritti, disciplinando il processo di certificazione e l'uso del marchio. Inoltre, definisce i rapporti con gli enti che contribuiranno all'attuazione del processo di certificazione.

2. Termini e definizioni

Per i termini e definizioni pertinenti si fa riferimento al "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale", pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia (n. 13 del 15/7/2013). Nello specifico, si definiscono:

- 2.1 candidato: Ingegnere iscritto all'Albo che richiede la certificazione volontaria.
- 2.2 verifica: Processo di accertamento e riconoscimento del possesso, da parte del richiedente, della competenza professionale acquisita in un determinato comparto.
- 2.3 settore (di attività): Uno dei 3 settori dell'Albo degli Ingegneri (civile ambientale, industriale, dell'informazione), secondo il D.P.R. n. 328/2001.
- 2.4 comparto: Elemento principale di classificazione che rappresenta le categorie secondo cui si articolano i settori di attività.
- 2.5 area di specializzazione: Elemento secondario di classificazione che rappresenta le categorie secondo cui si articolano i comparti.
- 2.6 competenza: Capacità di assunzione personale di responsabilità in un comparto e/o area di specializzazione, grazie alle conoscenze disciplinari unite all'esperienza acquisita sul campo nello svolgimento della professione.
- 2.7 certificazione: Delibera rilasciata dall'Ordine territoriale al candidato, che attesta il riconoscimento del possesso della competenza acquisita, di primo o di secondo livello, in un determinato comparto e/o area di specializzazione.
- 2.8 elenchi: Liste degli ingegneri certificati, suddivise per settori, comparto e aree di specializzazione di competenza.
- 2.9 comitato di controllo: organismo di controllo della corretta applicazione delle procedure di certificazione.

- 2.10 coordinatore: persona preposta alla gestione di tutte le fasi operative del processo di certificazione.
- 2.11 gruppo di valutazione: gruppo di esperti preposto all'accertamento delle competenze delle quali i candidati richiedono la certificazione.
- 2.12 esperto valutatore: persona chiamata a far parte di un gruppo di valutazione.
- 2.13 Organismo di Gestione: organizzazione eventualmente istituita dall'Ordine territoriale o da raggruppamenti di Ordini (per es. Consulte, Federazioni regionali etc.) al fine di gestire operativamente il processo della certificazione.

3. Principio

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per il tramite dell'Agenzia, è garante del quadro di riferimento complessivo sul territorio nazionale, mentre gli Ordini sono garanti della corretta attuazione della certificazione Cert-Ing nel proprio territorio.

La certificazione per ogni singolo comparto si basa su verifica documentale ed eventuale colloquio. Sono stabiliti 2 livelli di certificazione volontaria:

- la certificazione di primo livello comprova la competenza professionale in un comparto per mezzo dell'esperienza acquisita svolgendo attività professionali che hanno comportato l'assunzione di responsabilità personali, sia pure in collaborazione con altri professionisti, e della formazione successiva all'iscrizione all'Albo, anche in conformità all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale;
- la certificazione di secondo livello comprova la competenza professionale in un'area di specializzazione per mezzo dell'esperienza acquisita nell'espletamento autonomo di incarichi professionali, o nell'esercizio di mansioni direttive che hanno comportato assunzione personale di responsabilità, e della formazione successiva all'iscrizione all'Albo, anche in conformità all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale.

Ai fini della certificazione, l'Ordine territoriale istituisce il comitato di controllo, il coordinatore, gli esperti valutatori ed i gruppi di valutazione. L'Ordine può delegare le funzioni operative ad un Organismo di Gestione, al quale fanno riferimento il comitato di controllo e il coordinatore.

4. Condizioni per la certificazione

L'ottenimento della certificazione da parte del candidato è subordinato a:

- il possesso dei requisiti di accesso;
- l'accettazione del processo di certificazione;

- il pagamento del contributo a copertura dei costi;
- la delibera dell'Ordine territoriale, con il parere favorevole di attribuzione della certificazione;
- l'accettazione delle regole per l'uso e per la pubblicizzazione del marchio.

4.1 Requisiti di accesso alla certificazione

La richiesta di certificazione volontaria è riservata all'ingegnere iscritto all'Albo (candidato).

Per accedere alla certificazione è necessario essere in condizione di esercitare la professione, in forma societaria, autonoma o subordinata, avendo in particolare adempiuto, per tutti gli anni pregressi documentati a supporto della domanda stessa, all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, ai sensi del Regolamento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Per accedere alla certificazione di primo livello è necessario aver maturato un'esperienza di lavoro dopo la laurea di durata non inferiore a 4 anni¹, di cui almeno 2 nel comparto per il quale è stata richiesta la certificazione, ed essere attivo in tale comparto.

Per accedere alla certificazione di secondo livello è necessario aver maturato un'esperienza di lavoro dopo la laurea di durata non inferiore a 7 anni¹, di cui almeno cinque nell'area di specializzazione per la quale è stata richiesta la certificazione, ed essere attivo in tale area di specializzazione.

4.2 Processo di certificazione

Il processo di certificazione viene avviato con la domanda che il candidato deve presentare presso l'Ordine territoriale nel quale è iscritto². Presentando la domanda, il candidato accetta contestualmente il presente Regolamento ed i documenti ad esso collegati.

Ogni domanda di certificazione deve essere riferita ad un solo comparto/area di specializzazione³ ma il candidato può inoltrare anche più domande.

L'invio all'Ordine, oppure all'Organismo di Gestione a ciò delegato, della domanda corredata della prescritta documentazione, può essere fatto esclusivamente per via informatica⁴.

¹ La presentazione della domanda è ammissibile anche nei sei mesi immediatamente precedenti il compimento del periodo minimo di esperienza lavorativa successiva alla laurea.

² L'ingegnere iscritto all'Ordine che intende presentare domanda di certificazione può ottenere le informazioni e la documentazione sulle modalità di presentazione della domanda stessa accedendo al sito web del proprio Ordine territoriale oppure al sito web dell'Organismo di Gestione a ciò delegato dallo stesso Ordine.

³ E' possibile presentare contemporaneamente più domande riferite a competenze maturate in diversi comparti/area di specializzazione.

La documentazione prescritta può essere integrata, su richiesta dell'Ordine o dell'Organismo di Gestione a ciò delegato, da eventuale ulteriore documentazione utile per una più esauriente valutazione della competenza acquisita.

La domanda di certificazione presentata dal candidato viene sottoposta ad una istruttoria, a cura del coordinatore, per la verifica della completezza dei dati⁵ e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Successivamente, la domanda di certificazione è esaminata, verificata e valutata dal gruppo di valutazione designato che, attraverso le informazioni fornite, valuta l'effettiva consistenza e ampiezza della competenza dichiarata⁶.

Un colloquio con intervista è sempre previsto nella certificazione di secondo livello, mentre può essere richiesto dal gruppo di valutazione nella certificazione di primo livello.

4.3 Pagamento del contributo

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, sentita l'Agenzia e gli Ordini territoriali, determina i criteri per la determinazione dell'importo da versare, da parte di ciascun candidato al proprio Ordine o all'Organismo di Gestione, per la prima domanda di certificazione e per la quota triennale di conferma, per ogni livello di certificazione.

4.4 Attribuzione della certificazione

Sulla base del parere espresso dal gruppo di valutazione, il Consiglio dell'Ordine territoriale delibera in merito al rilascio della certificazione al candidato.

La delibera dell'Ordine di rilascio della certificazione viene notificata al candidato dal coordinatore.

Dopo aver ricevuto la notifica, l'iscritto potrà utilizzare il marchio Cert-Ing e la qualifica ottenuta, nelle forme previste dal presente Regolamento (vedere 4.6).

L'iscritto autorizza la pubblicazione del suo nominativo, unitamente al suo Curriculum Vitae, nell'elenco degli ingegneri certificati Cert-Ing; tale autorizzazione alla pubblicazione potrà essere revocata in qualsiasi momento attraverso una richiesta scritta.

⁴ Tutti gli atti relativi al processo di certificazione sono svolti a cura dell'Ordine territoriale, o dell'Organismo di Gestione da esso delegato, con garanzia di riservatezza verso terzi e nel rispetto delle norme di legge vigenti sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

⁵ Il candidato si assume la totale responsabilità del contenuto dei dati e della documentazione forniti.

⁶ E' facoltà degli organismi preposti (Agenzia, Ordine territoriale, comitato di controllo, gruppi di valutazione, coordinatore) procedere ad una verifica incrociata delle informazioni, nel rispetto delle norme sulla riservatezza.

4.5 Uso e pubblicizzazione del marchio

L'uso del marchio Cert-Ing (vedere Allegato 2) è individuale e riservato esclusivamente a coloro, nominativamente identificati, cui è stata certificata una determinata competenza professionale. Non è consentito il suo uso in forma collettiva, ossia esteso a più persone.

Il marchio Cert-Ing serve per contrassegnare sia la documentazione professionale, sia la documentazione informativa, compresi carta intestata, biglietti da visita, stampe promozionali, ecc., utilizzati dal professionista.

L'Ordine territoriale si riserva la revoca del diritto all'uso del marchio qualora venisse accertato un uso difforme, oppure un uso improprio, rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento.

Ogni delibera in proposito, con i relativi documenti esplicativi, va comunicata all'Agenzia Cert-Ing al fine di consentirne la prevista attività di vigilanza.

5. Mantenimento della certificazione

Per mantenere la certificazione acquisita, l'ingegnere certificato deve fornire evidenza del mantenimento dei requisiti che hanno consentito il rilascio della prima certificazione.

In particolare l'ingegnere che desidera mantenere la certificazione acquisita deve produrre, ogni 3 anni, la documentazione attestante la sua permanenza nel comparto e/o area di specializzazione per il quale ha ottenuto la certificazione e sottoporsi al colloquio, se previsto.

Il mantenimento della certificazione richiede la presentazione di idonea documentazione nella stessa forma di quella presentata per la prima certificazione ed il versamento della quota di conferma.

La mancata presentazione della domanda di conferma della certificazione alla scadenza triennale comporta la decadenza automatica della stessa.

6. Ricorso

Ogni ricorso contro decisioni avverse deve essere presentato, esclusivamente in forma scritta, al Consiglio dell'Ordine territoriale entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione e deve contenere informazioni relativamente alle generalità dell'iscritto ricorrente, agli estremi della domanda di certificazione e alle motivazioni del ricorso.

Il ricorso viene esaminato dal Comitato di controllo entro 3 mesi dalla data di ricevimento, rendendone partecipe il gruppo di valutazione.

A conclusione dell'esame del ricorso, il Comitato di controllo riferisce al Consiglio dell'Ordine, che decide in merito nei successivi 30 giorni e comunica la decisione, da considerarsi definitiva ed inappellabile, al ricorrente.

Le decisioni assunte dal Consiglio dell'Ordine e le relative motivazioni saranno poi trasmesse per conoscenza all'Agenzia Cert-Ing, al fini di consentirne la prevista attività di vigilanza.

7. Collaborazione tra Ordini territoriali

Per l'attuazione operativa del processo di certificazione gli Ordini territoriali, a livello interprovinciale, regionale e interregionale, possono istituire appositi Organismi di Gestione e/o gruppi di valutazione comuni, anche per singoli comparti, per i quali si preveda la ripartizione delle relative spese tra gli Ordini coinvolti.

L'adozione della delibera di attribuzione della certificazione e la notifica della stessa, per il tramite del coordinatore, al candidato spettano all'Ordine territoriale presso il quale quest'ultimo risulta iscritto.

8. Individuazione dei criteri di verifica

L'Agenzia, che ha la facoltà di attivare collaborazioni con enti esterni per l'attuazione di specifici aspetti del processo di certificazione, potrà in particolare collaborare con UNI e/o con altri organismi al fine di individuare i criteri per una ottimale definizione di aree/settori/sezioni di competenza professionale per rendere, ove possibile, inseribile il candidato all'interno di dette aree.

9. Accertamento della rispondenza al presente Regolamento delle procedure adottate degli Ordini

L'Agenzia, che ha la facoltà di attivare collaborazioni con enti esterni per l'attuazione di specifici aspetti del processo di certificazione, potrà in particolare collaborare con ACCREDIA e/o con altri organismi al fine di accertare la rispondenza – in base alla normativa nazionale ed europea di riferimento applicabile – delle procedure di certificazione e gestione adottate dai singoli Ordini territoriali.

10. Compiti dell’Agenzia Cert-Ing e degli Ordini territoriali

L’Agenzia Cert-Ing, oltre ai compiti istituzionali definiti nel suo Statuto, ha il compito di istituire elenchi di valutatori, suddivisi per regione, da cui verrà tratto almeno uno dei componenti dei gruppi di valutazione.

Gli Ordini territoriali hanno il compito di comunicare all’Agenzia Cert-Ing i nominativi dei componenti dei gruppi di valutazione, non appena designati, e all’Anagrafe Nazionale i nominativi degli Iscritti per i quali sia stata deliberata la certificazione, con tutti i dati ad essa relativi, al fine della creazione di un apposito elenco nazionale di Ingegneri certificati CertIng.

Qualora l’Ordine territoriale di appartenenza dell’Iscritto non abbia ancora avviato operativamente le attività di certificazione Cert-Ing, l’Agenzia ha il compito di indicare ai candidati il più vicino Ordine territoriale cui rivolgersi per avviare il processo di certificazione.

ALLEGATO 1 – Comparti e aree di specializzazione

Alla luce del D.Lgs. n. 13/2013 e del *Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale*, adottato il 21/06/2013 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il progetto Cert-Ing prevede la certificazione volontaria delle competenze su due livelli:

- 1) nella certificazione di primo livello, corrispondente al livello EQF 7, la competenza si riferisce in primo luogo al settore e al comparto;
- 2) nella certificazione di secondo livello, corrispondente al livello EQF 8, la competenza si riferisce anche all'area di specializzazione individuata all'interno del settore e comparto.

In entrambi i casi, fermo restando l'obbligo di indicare uno dei tre settori di attività (civile e ambientale, industriale, dell'informazione) e uno dei comparti previsti, nella dicitura completa descrittiva della competenza è possibile indicare eventuali caratteristiche dell'attività svolta (progettazione, gestione, studio, costruzione, e...) e dell'oggetto di tale attività (macchine, sistemi, impianti, ...).

In tal senso, l'elenco delle aree di specializzazione individuate ha carattere indicativo e non vincolante, e deve essere inteso quale elemento utile alla migliore definizione dei contenuti del singolo comparto. Lo stesso elenco deve essere oggetto di revisione e di aggiornamento periodico, in un'ottica di miglioramento continuo e di raccordo con altre qualificazioni che confluiscono nel repertorio nazionale di cui al Capo III del D. Lgs. n. 13/2013.

(Elenco Comparti e Aree di specializzazione)

ALLEGATO 2 – Specifiche del marchio Cert-Ing

Il marchio Cert-Ing è stato depositato come marchio figurativo e risulta identificato sia dalla stessa dicitura “Cert-Ing”, sia dalla sua forma grafica caratteristica (vedere logo).



Cert-Ing

Il logo deve essere riprodotto rispettando formato, proporzioni e colori secondo le caratteristiche indicate; è ammessa la rappresentazione in bianco e nero.

E' ammessa anche la rappresentazione testuale nella forma Cert-Ing purché in corsivo; in questo caso l'eventuale colore da utilizzare è un blu (RGB: rosso 0, verde 65, blu 105), ferma restando la possibilità della rappresentazione in bianco e nero.

Di norma il logo dev'essere seguito da un testo esplicativo che indichi il livello di certificazione, l'ambito, il comparto, nonché le eventuali diciture aggiuntive che costituiscono la qualifica precisa dell'esperienza oggetto della certificazione concessa.

E' vietato l'uso del marchio in forme modificate, affiancate o sovrapposte ad altre forme grafiche.

E' vietato l'uso del marchio per qualunque scopo che esuli dalle attività strettamente attinenti alla professione di ingegnere nell'ambito della competenza certificata.